LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2018 contenente importanti disposizioni fiscali che vengono esaminate di seguito.

Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici

Sono state prorogate di un anno le detrazioni fiscali rafforzate al 65% per interventi di efficienza energetica previste all'articolo 14 del DL 63/2013**.**

Prevista, inoltre, la detrazione al 65% anche per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale installazione di:

- sistemi di termoregolazione evoluti ;
- impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

Le detrazioni sono ridotte al **50%** per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 per interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto. Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A.

Introdotta una nuova detrazione rafforzata per i micro-cogeneratori. In particolare, è prevista la detrazione al 50% delle spese per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria, pari almeno al 20%.

La detrazione al **50%** si applica anche alle spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Prorogato anche il cd. "**sisma bonus**" per le spese relative agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e **3** (molti Comuni della Provincia di Cuneo), finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, spetta una detrazione

- dell'80%, se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore;
- dell'85% se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiore.

La sussistenza delle condizioni per accedere alle detrazioni devono essere **asseverate da professionisti abilitati** mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici·

PROROGA DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA	
detrazione per il risparmio energetico	65%
acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A	50%
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione	65%
spese sostenute nel 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro	50%
acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro	65%
spese relative agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica	80-85%

<u>Proroga ristrutturazione edilizia e bonus mobili</u>

Altre proroghe fino al 31.12.2018 contenute nel comma 3 riguardano:

- **le spese di ristrutturazione edilizia**;
- **il bonus mobili**, ovvero l'agevolazione fiscale per le spese effettuate per l'acquisto di:

✓ mobili;

✓ grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) e apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica;

finalizzati all'arredo di **immobili oggetto di ristrutturazione, con lavori avviati nel 2017 o nel 2018.** Come previsto dalla normativa precedente, è confermato l'importo massimo di 10.000 euro per immobile.

<u>Bonus verde</u>

Una delle novità contenute nella Legge di bilancio 2018 è l'introduzione del cd. **Bonus verde**.

In particolare, per l'anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al **36% delle spese documentate**, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare, **sostenute** ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi per:

a) **"sistemazione a verde**" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

b) **realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili**.

Tale detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle **parti comuni esterne degli edifici condominiali** fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare.

La detrazione del bonus verde:

- spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni
- è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Tra le spese agevolabili indicate sono **comprese quelle di progettazione e manutenzione** connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

<u>Proroga cedolare secca</u>

Proroga applicazione dell'aliquota della cedolare secca al 10% per gli immobili locati a **canone concordato** ancora per i prossimi 2 anni, cioè fino al 31.12.2019

<u>Maggiorazione della deduzione degli ammortamenti</u>

Proroga di un anno per il maxi ed iper ammortamento, ma con differenze rispetto al passato. In particolare le imprese potranno godere del **maxi ammortamento al 30%** (anziché al 40%) per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2018 e fino al 31.12.2018. **Sono esclusi**:

- i beni che beneficiano della precedente versione del maxi ammortamento;
- **tutti i veicoli** e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1 del TUIR. Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2018 quindi saranno ammessi esclusivamente

Qualora l'ordine al fornitore sia accettato entro il 31.12.2018, ed entro tale data sia versato l'acconto almeno pari al 20%, gli investimenti potranno essere effettuati entro il 30.06.2019

In merito **all'iper ammortamento**

- è prorogata la possibilità a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione teconologica/digitale, entro il 31.12.2018, (31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il costo del 150%.

Credito d'imposta per le spese di formazione 4.0

Introdotta una nuova agevolazione per le spese di formazione 4.0 destinati ai dipendenti. In particolare, la legge di stabilità 2018, prevede che **tutte le imprese**, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano **spese in attività di formazione** a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, sia attribuito **un credito d'imposta nella misura del 40%** delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato in attività di formazione negli ambiti:

- big data e analisi dei dati,
- cloud e fog computing,
- cyber security,
- sistemi cyber-fisici,
- prototipazione rapida,
- sistemi di visualizzazione e realtà aumentata,
- robotica avanzata e collaborativa,
- interfaccia uomo macchina,
- manifattura additiva,
- internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali

Non si considerano attività di formazione ammissibili la **formazione ordinaria o periodica** organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Credito d'imposta per acquisti di prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste

Credito d'imposta a favore delle **imprese che acquistano** (per ciascuno degli anni 2018,2019,2020) **prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste**, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui.

Il credito d'imposta è pari al **36% delle spese sostenute e documentate per tali acquisti**, ed è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 20.000 Euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 1 milione di Euro annui per ciascuno degli anni che vanno dal 2019 al 2021.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere **dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti** dei prodotti agevolabili (come sopra definiti).

Con decreto, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, saranno definiti i criteri e le modalità di applicazione di tale credito d'imposta.

Regime fiscale dei premi relativi a polizze assicurative aventi ad oggetto calamità naturali

Introdotta la detrazione per le cd. **polizze catastrofali**, cioè le polizze assicurative aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari a uso abitativo. Tali oneri, se le polizze sono state stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, rientrano tra quelli **deducibili al 19%**.

Fatture elettroniche dal 1 gennaio 2019

Le disposizioni in materia di fatturazione elettronica previste nella legge di bilancio 2018 rientrano tra le misure mirate ad aumentare la capacità dell'amministrazione di prevenire e contrastare efficacemente l'evasione fiscale e le frodi IVA. Il nuovo obbligo **di fatturazione elettronica riguarda tutti i soggetti IVA** e scatterà dal 1° gennaio 2019.

In particolare si prevede che per razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, siano **emesse esclusivamente fatture elettroniche** per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, e le relative variazioni, effettuate tra soggetti:

- residenti,
- stabiliti
- identificati nel territorio dello Stato.

Per tale obbligo, gli operatori economici possono avvalersi di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.

Sono **esonerati** da tali disposizioni **solo i soggetti** che operano in regime di vantaggio e coloro che applicano il regime forfettario**.**

In merito agli scambi con operatori non stabiliti nel territorio dello Stato, i soggetti passivi IVA trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute, verso e da **soggetti non stabiliti nel territorio dello stato**, salvo quelle per le quali è emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse e ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

L'emissione di fatture con modalità diverse da quelle elettronica sarà considerata non emessa e come tale sarà sanzionata.

Gli obblighi di conservazioni si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate.

L'utilizzo della fattura elettronica riduce di 2 anni i termini per l'accertamento per i soggetti che garantiscono tracciabilità dei pagamenti ricevuti e effettuati sopra i 500 euro

Per quanto riguarda la fattura elettronica **verso i consumatori finali,** la norma chiarisce che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura

Attenzione: il predetto obbligo è applicabile alle fatture emesse dall'1.7.2018 relativamente alle:

- cessioni di benzina/gasolio desinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori /servizi/ forniture stipulato con una Pubblica amministrazione con indicazione del relativo codice CUP (codice unico di progetto) e CIG (codice identificativo gara).

Fatturazione elettronica contribuenti minori

Per quanto riguarda le semplificazioni amministrative e contabili per i professionisti e le imprese minori, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, ai soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata l'Agenzia delle entrate mette a disposizione:

- gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;
- una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
- le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.

Se tali soggetti si avvalgono degli elementi messi a disposizione dell'Agenzia viene meno l'obbligo di tenuta dei registri IVA.

Divieto contanti per gli stipendi

Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro/committenti devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione, e ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

I datori di lavoro o committenti **non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante** direttamente al lavoratore qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Fattura elettronica per il carburante – Abrogazione scheda carburante

E' soppressa la scheda carburante. Si prevede che gli **acquisti di carburante** per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA, **devono essere documentati con la fattura elettronica.**

Inoltre, è previsto che le spese per carburante per autotrazione **sono deducibili se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.**

Le nuove disposizioni decorrono dall' 1.7.2018.

Differimento I.S.A (Indici sintetici di affidabilità)

La decorrenza degli indici sintetici di affidabilità (ISA) è **posticipata al periodo d'imposta in corso 2018**, slittando così di un anno l'addio agli studi di settore.

Termine scadenze fiscali

Previste nella Legge di bilancio 2018 proroghe nei termini per le scadenze fiscali. In particolare, per evitare la sovrapposizione di adempimenti:

- lo spesometro relativo al secondo trimestre deve essere trasmesso entro il 30 settembre;
- le dichiarazioni dei redditi, Irap e 770 devono essere trasmesse 31 ottobre;
- la dichiarazione 730 deve essere trasmessa a un CAF (Centro assistenza Fiscale) entro il 23 luglio.

Pagamenti delle Pubbliche amministrazioni

Tra le disposizioni contenute per il contrasto all'evasione c'è il dimezzamento dell'importo oltre al quale scatta l'obbligo per le PA e le società a prevalente partecipazione pubblica, di verificare la presenza o meno di una morosità del beneficiario dello stesso pagamento.

Dal 1° marzo 2018, dunque **si riduce da 10.000 a 5.000 euro la soglia che fa scattare i controlli** in riferimento all'eventuale obbligo di versamento da parte del beneficiario, di somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, dalla notifica di una o più cartelle per un ammontare complessivo almeno pari al medesimo importo.

Sospensione deleghe di pagamento

Al fine di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni, l'Agenzia delle entrate opera controlli preventivi sui modelli F24 che presentino compensazioni di crediti IVA per importi superiori a 5.000 euro annui.

La previsione limita a trenta giorni il tempo di sospensione al fine di circoscrivere il periodo di non esecutività della delega. Nel caso in cui dall'esito del controllo il credito non risulti correttamente utilizzato, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

Tali disposizioni si applicano dal 1° marzo 2018

Proroga della determinazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

Confermata la consueta proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni. Anche quest'anno la Legge di stabilità prevede la riapertura dei termini per rideterminare il valore:

- dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria;
- delle partecipazioni in società non quotate posseduti:
  - ✓ dalle persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa,
  - ✓ società semplici,
  - ✓ società ed enti ad esse equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR,
  - ✓ enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale.

Sulla base della presente disposizione

1° gennaio 2018	il nuovo termine di riferimento per il possesso dei terreni e delle partecipazioni oggetto della rideterminazione del valore.
30 giugno 2018	il nuovo termine entro il quale ♦ redigere e giurare la perizia di stima ♦ versare l'imposta sostitutiva o la prima rata della stessa nel caso in cui si opti per il pagamento rateale

Inoltre, analogamente a quanto previsto per la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2017, la misura **dell'imposta sostitutiva è all'8%** sul valore rideterminato delle partecipazioni non qualificate, delle partecipazioni qualificate e dei terreni.

IRI al 2018

La Legge di Bilancio 2018 prevede che **le disposizioni sull'IRI**, introdotte con la Finanziaria 2017, **si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2018.** Tale imposta prevede **un'imposizione separata del reddito d'impresa** che non confluisce nel reddito complessivo ai fini IRPEF ma viene tassato separatamente **con aliquota Ires,** che dal 1° gennaio 2017 è stata ridotta **al 24%.**

Lo slittamento al 2018 dell'Iri, da parte della Legge di Bilancio 2018, comporta l'impossibilità di accedere a questo tipo di tassazione separata per i redditi relativi al periodo d'imposta 2017.

Per chiarimenti contattare Ufficio Tributario Provinciale 0171 451.111 –
referentitributarioprovinciale@confartcn.com